

Deliberazione 4 agosto 2011 - ARG/gas 116/11

Procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per il periodo 1 ottobre 2011 – 30 settembre 2012 e modifica dell'Allegato A alla deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificata e integrata

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 agosto 2011

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 luglio 2011 (di seguito: decreto ministeriale 29 luglio 2011);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificata ed integrata e in particolare l'Allegato A recante "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane", come successivamente modificato e integrato (TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2011, ARG/gas 71/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 71/11).

Considerato che:

- l'articolo 22 del decreto legislativo n. 164/00, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 93/11, prevede che, con decreto del Ministero dello

Sviluppo Economico, anche in base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5 e 8, della legge n. 99/09, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 239/04;

- il decreto ministeriale 29 luglio 2011 ha definito, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 164/00, gli indirizzi all'Autorità per l'individuazione dei criteri e delle modalità di fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza per l'anno termico 2011–2012 a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato;
- nella fattispecie, il decreto ministeriale 29 luglio 2011 ha, tra l'altro:
 - a) previsto la limitazione del servizio di ultima istanza ai soli clienti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 164/00 che rimangono senza fornitore per cause indipendenti dalla loro volontà;
 - b) rinviato a successivo decreto ministeriale la definizione degli indirizzi per l'estensione del servizio di ultima istanza nelle aree ove non si è sviluppata una adeguata concorrenza nel mercato del gas naturale;
 - c) stabilito che l'Autorità:
 - individui le aree geografiche di svolgimento del servizio di fornitore di ultima istanza (di seguito: FUI) sulla base degli ambiti territoriali minimi di cui al decreto del ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2011 (decreto ministeriale 19 gennaio 2011); e che le sopramenzionate aree geografiche possano essere aggregate per garantire sicurezza e/o economicità del servizio di FUI;
 - definisca le modalità tecniche e operative per la fornitura del servizio di ultima istanza, nonché delle garanzie finanziarie che devono essere prestate dai FUI individuati;
 - emani gli indirizzi alla società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: AU) per la selezione, tramite procedura concorsuale ad evidenza pubblica, dei FUI; e che tale procedura debba prevedere offerte relative alla variazione del corrispettivo per la commercializzazione all'ingrosso (CCI) delle condizioni economiche di fornitura previste dal TIVG (di seguito: valore del parametro β);
 - definisca opportuni meccanismi al fine di incentivare l'uscita dei clienti finali dal servizio di ultima istanza, eventualmente differenziati per tipologia di clienti finali e per modalità di accesso al servizio, prevedendo in ogni caso che, dopo un periodo transitorio, la fornitura di gas naturale avvenga in base ai costi effettivi del servizio reso;
 - disciplini le modalità di subentro del FUI nelle capacità di stoccaggio, trasporto e distribuzione di gas naturale dell'esercente la vendita uscente;
 - emani indirizzi ai FUI in tema di trasparenza e contenuto dei documenti di fatturazione;

- l'articolo 4 del decreto ministeriale 29 luglio 2011 prevede che le sopramenzionate procedure di selezione si debbano concludere in tempo utile affinché i FUI siano operativi a partire dall'1 ottobre 2011.

Considerato, inoltre, che:

- la Sezione 1 del Titolo II del TIVG stabilisce le condizioni economiche di erogazione del servizio di tutela prevedendo, tra l'altro, che hanno diritto al servizio di tutela i clienti finali con riferimento a:
 - a) ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia "punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico";
 - b) ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia "punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico", con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno;
 - c) ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia "punto di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico";
 - d) ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia punto di riconsegna per usi diversi, con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno;
- la deliberazione ARG/gas 71/11 ha, tra l'altro, definito le modalità procedurali per l'individuazione dei clienti di cui al precedente punto, lettera c);
- il Titolo IV del TIVG definisce la disciplina relativa ai servizi di ultima istanza prevedendo, tra l'altro, una apposita sezione per il servizio di fornitura di ultima istanza.

Ritenuto:

- necessario e urgente dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 164/00, secondo gli indirizzi previsti dal decreto ministeriale 29 luglio 2011, al fine di consentire l'operatività dei FUI per l'anno termico 2011 - 2012 a partire dall'1 ottobre 2011;
- necessario, al fine di permettere l'operatività dei FUI a partire dall'1 ottobre 2011, definire le modalità di implementazione delle procedure concorsuali, fissando termini per il mese di settembre 2011 e stabilendo altresì obblighi in capo agli operatori volti ad aumentare l'informazione dei potenziali soggetti partecipanti alle medesime procedure;
- opportuno, ai fini della definizione delle procedure concorsuali per la selezione dei FUI:
 - individuare le aree geografiche di svolgimento del servizio dei FUI aggregando gli ambiti territoriali minimi di cui al decreto ministeriale 19 gennaio 2011 al fine di garantire l'economicità del servizio di FUI;
 - definire requisiti di partecipazione alle procedure e livelli delle garanzie finanziarie che i partecipanti e gli aggiudicatari devono prestare in linea con le attuali previsioni in tema di fornitura di ultima istanza;
- opportuno prevedere che abbiano diritto all'erogazione del servizio i medesimi clienti che hanno diritto al servizio di tutela;

- opportuno definire, anche al fine di incentivare la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato:
 - un primo periodo transitorio di fornitura del servizio nel quale si applicano le condizioni economiche di erogazione del servizio di tutela;
 - decorso il suddetto periodo transitorio, che i clienti finali siano tenuti a pagare, oltre alle condizioni economiche previste per il servizio di tutela, anche il valore del parametro β offerto in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio;
 - condizioni contrattuali di erogazione del servizio semplificate, prevedendo altresì l'applicazione parziale delle disposizioni in tema di qualità commerciale e tutela dei clienti previsti dalla regolazione vigente;
- opportuno prevedere, anche a tutela dei clienti finali che escono dal servizio di fornitura dei clienti finali, un'attività di monitoraggio da parte dell'Autorità delle condizioni economiche loro applicate;
- necessario definire, con successivo provvedimento, le modalità di riconoscimento a ciascun FUI delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio nel periodo transitorio;
- opportuno prevedere che gli indirizzi per lo svolgimento, da parte dell'AU, delle procedure concorsuali per la selezione dei FUI nonché le modalità di erogazione del servizio per i clienti allacciati alla rete di trasporto siano definiti nel presente provvedimento, modificando al contempo il TIVG per le modalità di erogazione del servizio di ultima istanza per i clienti allacciati alla rete di distribuzione

DELIBERA

Articolo 1

Individuazione dei fornitori di ultima istanza

- 1.1 È approvato il documento “*Criteri e modalità per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale con riferimento all'anno termico 2011-2012*” allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Articolo 2

Modifiche al TIVG

- 2.1 Al comma 1.1 è aggiunta la seguente definizione:
- “**deliberazione ARG/gas 116/11** è la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2011, ARG/gas 116/11;”
- 2.2 Al comma 30.1, la lettera a) è sostituita dalla presente lettera a):
- “a) servizio di fornitura di ultima istanza, qualora la mancata fornitura avvenga per cause indipendenti dalla sua volontà, con riferimento a:
- i. ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a);
 - ii. ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera b), con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno;

- iii. ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera c);
- iv. ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera d), con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno.”

2.3 L'articolo 31 è sostituito dal presente articolo:

“Articolo 31

Servizio di ultima istanza e procedura di attivazione

- 31.1 Il fornitore di ultima istanza, selezionato a seguito delle procedure previste ai sensi della deliberazione ARG/gas 116/11 eroga il servizio di ultima istanza a ciascun cliente finale titolare del punto di riconsegna di cui al comma 30.1, lettera a) alle condizioni di cui alla presente Sezione 1.
- 31.2 Il servizio di fornitura di ultima istanza si attiva:
 - a) ai sensi del comma 16.9 della deliberazione n. 138/04, per il prodursi degli effetti della *Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità*, in seguito alla richiesta di cui al comma 16.2 lettera c) della medesima deliberazione;
 - b) nel caso di intervenuta risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi dell'articolo 26bis della deliberazione n. 138/04.
- 31.3 La richiesta di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza:
 - a) deve essere presentata al fornitore di ultima istanza dall'impresa di distribuzione cui è connesso il punto di riconsegna, entro il 15 (quindici) di ciascun mese al fine di garantire l'attivazione del servizio a partire dal primo giorno del mese successivo;
 - b) nei casi di cui al successivo comma 31.6, deve pervenire al fornitore di ultima istanza che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al comma 5.7 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 116/11 entro il 20 (venti) di ciascun mese al fine di garantire l'attivazione del servizio a partire dal primo giorno del mese successivo.
- 31.4 La richiesta di attivazione deve contenere, ai fini della sua completezza ed ammissibilità, almeno i seguenti dati:
 - a) le informazioni di cui di cui al comma 13.3 lettera a) della deliberazione n. 138/04;
 - b) il massimo prelievo giornaliero contrattuale, ove esistente;
 - c) il codice del punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna;
 - d) la pressione di misura, se diversa a quella corrispondente alla bassa pressione;
 - e) la presenza di un convertitore di volumi;
 - f) l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi.
- 31.5 La richiesta di attivazione di cui al comma 31.3 deve avvenire attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna e utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.

- 31.6 Il fornitore di ultima istanza ha la facoltà, in caso di raggiungimento del quantitativo annuale di gas comunicato ai sensi di cui al del comma 5.2, lettera f), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 116/11 di non attivare il servizio con riferimento ad alcuni punti di riconsegna contenuti nella richiesta di attivazione cui al comma 31.3, comunicando l'elenco di tali punti e dei clienti titolari dei punti all'impresa di distribuzione che ha inviato la richiesta e all'Autorità entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa. Con riferimento a tali clienti l'impresa di distribuzione invia, entro 2 (due) giorni lavorativi, la richiesta di attivazione del servizio al fornitore di ultima istanza che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al comma 5.7 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 116/11.
- 31.7 L'impresa di distribuzione comunica entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza dell'attivazione del servizio:
- a) al fornitore di ultima istanza:
 - i. la lettura di attivazione del servizio, con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata);
 - ii. il progressivo del volume annuo prelevato fino alla data della sostituzione;
 - b) al venditore uscente i dati di cui al comma 14.11 della deliberazione n. 138/04.
- 31.8 Il cliente finale che conclude un contratto di fornitura con un nuovo venditore è tenuto ad esercitare il diritto di recesso dal servizio di ultima istanza con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il servizio di fornitura di ultima istanza termina nel momento in cui si perfeziona la procedura di accesso per sostituzione di cui all'articolo 14 della deliberazione n. 138/04, funzionale all'esecuzione fisica del nuovo contratto di fornitura. E' fatta salva la facoltà del cliente finale di concludere il contratto di fornitura anche con il soggetto che eroga il servizio di fornitura di ultima istanza.
- 31.9 Il cliente finale controparte del servizio di ultima istanza ha diritto di chiedere in ogni momento la disattivazione del proprio punto di riconsegna. Il servizio di ultima istanza termina con il completamento dell'esecuzione di tale prestazione.”

2.4 Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 31bis

Condizioni minime di erogazione del servizio di fornitura ultima istanza

- 31bis.1 Il fornitore di ultima istanza eroga il servizio alle condizioni minime previste dal presente articolo.
- 31bis.2 Il fornitore di ultima istanza comunica, entro 15 (quindici) giorni dalla data di decorrenza del servizio, al cliente finale:
- a) che il cliente finale, con riferimento al punto di riconsegna oggetto dell'attivazione del servizio, è servito dal fornitore di ultima istanza, specificando la data a partire dalla quale ha inizio la fornitura;
 - b) che il fornitore di ultima istanza è stato selezionato attraverso apposite procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet;

- c) che la fornitura avviene secondo le modalità previste dall’Autorità, dettagliando le condizioni di cui al presente articolo;
 - d) che il cliente finale può recedere dal servizio in qualsiasi momento, indicando i tempi e le modalità del recesso;
 - e) l’indirizzo internet e i recapiti telefonici del medesimo fornitore di ultima istanza cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.
- 31bis.3 Il fornitore di ultima istanza applica:
- a) le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, per il primo periodo di erogazione del servizio, fissato pari a 6 (sei) mesi;
 - b) le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, aumentate del valore del parametro β offerto dal fornitore in sede di procedure concorsuali ai fini dell’aggiudicazione del servizio, per il periodo successivo al primo periodo di erogazione del servizio.
- 31bis.4 Il fornitore di ultima istanza ha titolo di chiedere al cliente il rilascio di un deposito cauzionale:
- a) nei termini di cui al comma 5.2 del presente provvedimento;
 - b) ad un livello doppio rispetto a quanto previsto al comma 5.2 del presente provvedimento, qualora il medesimo cliente non abbia rispettato, negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti l’attivazione del servizio, le corrette tempistiche e gli impegni di pagamento delle fatture.
- 31bis.5 Nell’ambito dell’erogazione del servizio di ultima istanza il cliente non ha diritto alle prestazioni previste dalla disciplina della qualità commerciale e di tutela del consumatore adottata dall’Autorità.
- 31bis.6 La fatturazione del servizio avviene con cadenza stabilita dal fornitore di ultima istanza, secondo modalità semplificate. Il fornitore di ultima istanza provvede ad utilizzare, ai fini della fatturazione, i dati di misura rilevati dall’impresa di distribuzione ai sensi dell’articolo 14 del presente provvedimento e deve comunque garantire l’emissione di almeno 1 (una) fattura per ciascun cliente servito ogni sei mesi.
- 31bis.7 Ciascuna fattura del servizio di ultima istanza deve dare separata evidenza almeno dei seguenti elementi:
- a) codice identificativo del punto di riconsegna oggetto del servizio;
 - b) periodo di tempo cui riferiscono gli importi fatturati;
 - c) consumi e corrispettivi unitari, specificando separatamente il corrispettivo unitario relativo al valore del parametro β offerto dal fornitore in sede di procedure concorsuali ai fini dell’aggiudicazione del servizio, applicato, ai sensi del comma 31bis.3, lettera b), per il periodo successivo al primo periodo di erogazione del servizio.

Articolo 31ter

Procedure di subentro

- 31ter.1 Il fornitore di ultima istanza subentra di diritto e in deroga rispetto ai termini previsti dai rispettivi codici di distribuzione, a decorrere dalla data di attivazione del servizio nelle forniture ai clienti finali, nei rapporti contrattuali conclusi dal precedente esercente con le imprese di distribuzione.
- 31ter.2 Il fornitore di ultima istanza ha titolo a subentrare nella disponibilità dell’intera capacità di stoccaggio conferita per le esigenze di modulazione dei clienti finali per i quali è attivato il servizio. Tale diritto è esercitato, in deroga ai termini

previsti nei codici di stoccaggio, entro 20 (venti) giorni dalla data di attivazione del servizio.

31ter.3 A decorrere dalla data di attivazione del servizio per i clienti finali, il fornitore di ultima istanza subentra di diritto nelle capacità di trasporto eventualmente già conferite e strumentali alla fornitura di detti clienti finali.

31ter.4 Al fine di quanto previsto al comma 31ter.3:

- a) l'impresa di distribuzione che presenta richiesta di attivazione del servizio comunica, entro il medesimo termine della richiesta, all'impresa di trasporto interconnessa a monte, il codice del punto di consegna identificativo dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna oggetto della richiesta, nonché il nominativo dell'utente ovvero degli utenti del proprio impianto di distribuzione cui subentra il fornitore di ultima istanza;
- b) il fornitore di ultima istanza richiede direttamente o indirettamente all'impresa di trasporto le capacità di trasporto presso i rilevanti punti di riconsegna e di uscita della rete di trasporto, entro il quinto giorno successivo la data di ricevimento della richiesta di attivazione del servizio.

31ter.5 In ogni caso, in relazione al subentro del fornitore di ultima istanza, non si applicano, per il periodo intercorrente tra la data del medesimo subentro nelle forniture ai clienti finali e le tempistiche previste nel codice di rete ai fini dell'adeguamento delle capacità conferite, i corrispettivi di cui ai commi 17.4, 17.7, 17.8 e 17.9 della deliberazione n. 137/02.

Articolo 31quater

Obblighi di comunicazione dei fornitori ai fini del monitoraggio

31quater.1 Entro il decimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri a partire dal mese di ottobre di ogni anno, ciascun fornitore di ultima istanza trasmette all'Autorità:

- a) il numero dei punti di riconsegna forniti ed i volumi corrispondenti (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato effettivo), con separata evidenza dei punti di riconsegna serviti in precedenza dal medesimo fornitore di ultima istanza o da società appartenenti al medesimo gruppo societario;
- b) il numero dei punti di riconsegna corrispondenti ai clienti per i quali viene richiesto il deposito cauzionale ai sensi del comma 31bis.5, lettera b) ed i volumi corrispondenti (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato effettivo);
- c) il numero dei punti di riconsegna corrispondenti ai clienti che hanno cambiato fornitore, passando dal fornitore di ultima istanza ad altro esercente la vendita, con separata evidenza dei clienti passati dal medesimo fornitore di ultima istanza o da società appartenenti al medesimo gruppo societario, ed i volumi corrispondenti (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato effettivo);
- d) il numero dei punti di riconsegna soggetti a sospensione della fornitura da parte del fornitore di ultima istanza per inadempimento dello stesso

cliente finale ed i volumi corrispondenti forniti nel mese precedente la sospensione (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato effettivo).

31quater.2 L'Autorità monitora le condizioni economiche applicate ai clienti finali nei casi di uscita dei medesimi dal servizio di fornitura di ultima istanza, con particolare riferimento ai clienti che scelgono di essere serviti dal fornitore di ultima istanza o da società appartenenti al medesimo gruppo societario. A tal fine, ciascun fornitore di ultima istanza è tenuto a indicare, con riferimento a ciascun cliente di cui al comma 31quater.1, lettera c) uscito dal servizio di fornitura di ultima istanza successivamente al primo periodo di erogazione del servizio, le condizioni economiche applicate.

31quater.3 Le informazioni di cui al comma 31quater.1 e 31quater.2 sono trasmesse con riferimento a ciascun mese del trimestre precedente a quello di riferimento e differenziate per ciascuna area di prelievo di cui al comma 2.3 all'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 116/11.”

Articolo 3

Servizio di fornitura di ultima istanza per i clienti connessi alle reti di trasporto

3.1 Nei casi in cui un cliente finale di cui al comma 30.1, lettera a) del TIVG sia connesso a una rete di trasporto, la richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'impresa di trasporto al FUI secondo le modalità previste dal presente articolo.

3.2 Al fine di rendere esecutiva l'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta, la richiesta di attivazione di cui al comma 3.1 deve pervenire al FUI entro il 15 (quindici) di ciascun mese o, nei casi di cui al comma 31.6 del TIVG, entro il 20 (venti) di ciascun mese.

3.3 La richiesta di attivazione di cui al comma 3.1 deve contenere, ai fini della sua completezza ed ammissibilità i medesimi dati di cui al comma 31.4 del TIVG. La richiesta deve avvenire attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna e utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi *software* di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.

3.4 Entro il giorno 10 (dieci) del mese di presentazione della richiesta di attivazione di cui al comma 3.1, l'esercente che ha precedentemente fornito il cliente finale per il quale viene presentata la richiesta di attivazione del servizio è tenuto a comunicare all'impresa di trasporto che deve formulare la richiesta di attivazione del servizio, i seguenti dati, con riferimento ai punti di riconsegna connessi alla rete di trasporto:

- a) le informazioni di cui al comma 13.3 lettera da a4) a a11) della deliberazione n. 138/04;
- b) il massimo prelievo giornaliero contrattuale, ove esistente;
- c) il codice del punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna;
- d) la pressione di misura, se diversa a quella corrispondente alla bassa pressione;

- e) la presenza di un convertitore di volumi;
 - f) l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi.
- 3.5 Ai fini delle procedure di subentro del fornitore di ultima istanza nelle capacità di stoccaggio e di trasporto valgono le medesime disposizioni di cui al comma 31ter del TIVG ove applicabili.
- 3.6 Le imprese di trasporto sono tenute a inviare all'Acquirente unico le informazioni di cui al comma 7.3, lettera b) dell'Allegato A al presente provvedimento, con i tempi e le modalità stabilite dal comma 7.4 dell'Allegato A al presente provvedimento.

Articolo 4

Attivazione del servizio per i clienti precedentemente serviti dai fornitori di ultima istanza selezionati per il periodo 1 ottobre 2010 – 30 settembre 2011

- 4.1 Al fine di garantire la fornitura senza soluzione di continuità a partire dall'1 ottobre 2011, entro il giorno successivo alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 5.7 dell'Allegato A al presente provvedimento, ciascun fornitore di ultima istanza che ha erogato il servizio con riferimento al periodo 1 ottobre 2010 – 30 settembre 2011 comunica all'impresa distributrice l'elenco dei punti di riconsegna serviti nel mese di settembre 2011 in qualità di fornitore di ultima istanza che non hanno comunicato il recesso a far data dall'1 ottobre 2011.
- 4.2 Entro il 28 settembre 2011, gli esercenti di cui al comma 4.1 comunicano ai nuovi soggetti aggiudicatari responsabili dell'erogazione del servizio a partire dall'1 ottobre 2011, i dati di cui al comma 31.4 del TIVG per ogni aerea di prelievo, con riferimento:
- a) a ciascun punto di riconsegna fornito nel mese della comunicazione e per il quale non è pervenuta comunicazione di recesso a far data dall'1 ottobre 2011;
 - b) ai punti di riconsegna comunicati dall'impresa di distribuzione o dall'impresa di trasporto nel mese di ottobre 2011 a seguito di una richiesta di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza.
- 4.3 La comunicazione di cui al comma 4.2 deve avvenire attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna e utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce le modalità di riconoscimento a ciascun fornitore di ultima istanza delle condizioni economiche di erogazione del servizio, così come risultanti dalla procedura concorsuale.
- 5.2 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e all'Acquirente unico.

5.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

5.4 Il TIVG è ripubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) con le modifiche risultanti dal presente provvedimento.

4 agosto 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni